

DELIBERA N. 135/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TOT TOSCANA TELEVISIONE S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TELEREPORTER SUD”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

PROCEDIMENTO N. 1977/MC

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge n. 101 del 6 giugno 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in particolare l’articolo 1, comma 26;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla

delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 22 luglio 2009 n. 61/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 28 luglio 2009, con il quale è stata contestata alla società TOT Toscana Televisione S.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telereporter Sud"), la violazione dell'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, per aver trasmesso nei giorni 28 novembre 2008, dalle ore 09:00 alle ore 11:01, e 16 dicembre 2008, dalle ore 09:00 alle ore 11:02, propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "chat line" o "conversazione", in fasce orarie non consentite; in particolare, si è rilevato sul predetto canale che:

- il 28 novembre 2008:
 - dalle ore 09:00 alle ore 11:01 è stata trasmessa una televendita di servizi pronostici relativi al gioco del lotto denominata "Tiziana Lotto", effettuata attraverso numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (899.00.42.42 – 899.00.41.72 – 899.29.99.48 – 899.00.42.55 – 899.00.42.45 – 899.29.99.53 – 899.00.53.53), numerazioni a tariffazione maggiorata in decade 4 per servizi di SMS (48300) e una numerazione a tariffa urbana (02-42101060), tutte pubblicizzate a schermo intero, mentre la voce fuori campo in diretta televisiva della "signora Tiziana", che compare a intervalli regolari in un riquadro dello schermo medesimo sempre in diretta televisiva, si intrattiene in conversazioni telefoniche con presunti telespettatori invitando a giocare determinati numeri del lotto in quanto numeri fortunati, senza dare alcuna evidenza di una loro eventuale elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica, ma con esortazioni del tipo: "chiamatemi che vi svelo un segreto" (09:38), "si vince e si vince bene" (09:45), "hai fortuna proprio con la tua data" (10:07), "il terno dei pesci rossi è un metodo ... la vincita c'è" (10:40-42);
 - tale televendita è stata intervallata da messaggi promozionali del "Forum di Tiziana" trasmessi dalle 09:27 alle 09:34 e dalle 10:46 alle 10:52, del "Terno dei pesci rossi" dalle 09:15 alle 09:20, dalle 10:12 alle 10:17 e dalle 10:33 alle 10:38 e de "Il nuovo terno" dalle 09:52 alle 09:56, che esortano a comporre diversi numeri telefonici a sovrapprezzo con la scritta in sovrapposizione "mess. prom";
- il 16 dicembre 2008:
 - dalle ore 09:00 alle ore 11:02 è stata trasmessa una televendita di servizi pronostici relativi al gioco del lotto denominata "Tiziana Lotto", del tutto analoga a quella andata in onda il 28 novembre 2008, ed effettuata attraverso le medesime numerazioni telefoniche pubblicizzate a schermo intero il 28 novembre 2008, mentre la voce fuori campo in diretta televisiva della "signora Tiziana", che compare a intervalli regolari in un riquadro dello schermo

medesimo sempre in diretta televisiva, si intrattiene in conversazioni telefoniche con presunti telespettatori invitando a giocare determinati numeri del lotto in quanto numeri fortunati, senza dare alcuna evidenza di una loro eventuale elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica, ma con esortazioni del tipo: *“sono sicura che è un pronostico fortissimo”* (09:01), *“per me devi fare una bella vincita”* (09:27), *“vi ho sempre portato molta fortuna”* (10:13), *“c’è una ruota che per me ospita il 43”* (10:27);

- tale televendita è stata intervallata da messaggi promozionali de *“I famosi terni jolly”* trasmessi dalle 09:04 alle 09:09 e dalle 10:15 alle 10:20, del *“Forum di Tiziana”* trasmessi dalle 09:19 alle 09:24 e dalle 10:30 alle 10:36, de *“Un terno firmato Tiziana”* dalle 09:39 alle 09:45 e dalle 10:50 alle 10:56 e de *“L’ambo dell’ultimo minuto”* trasmessi dalle 09:58 alle 10:04, che esortano a comporre diversi numeri telefonici a sovrapprezzo con la scritta in sovrimpressione *“mess. prom”*;

RITENUTO che diversamente dagli altri servizi oggetto di televendita, il servizio *“Forum di Tiziana”* (numerazione telefonica a tariffazione maggiorata 899.00.53.53), di cui sono stati trasmessi messaggi promozionali in entrambi i giorni oggetto di monitoraggio, è un servizio parzialmente interattivo, come emerso durante l’istruzione dei procedimenti nn. 1807/LF e 1905/LF nei confronti della medesima emittente *“Telereporter Sud”*, in quanto la società All Net S.a.S., erogatrice del servizio in questione, ha dichiarato che esistono due modalità di funzionamento del Forum, una delle quali ha natura parzialmente interattiva in quanto il cd. Vip (in questo caso la signora Tiziana) può decidere di parlare a turno con un utente che verrà selezionato dal sistema a random, mentre l’altra consiste nella possibilità di ascoltare messaggi preregistrati e conversazioni ma non di intervenire in tempo reale nelle stesse;

RILEVATO che il carattere interattivo del servizio è peraltro segnalato dalla stessa *“signora Tiziana”* la quale in diretta, poco prima di *“lanciare il Forum”* dice: *“è possibile che io mi colleghi all’improvviso, vi voglio fare una sorpresa ma ci dovete essere tutte”* o *“io sto per entrare, prendo la mia cuffietta magica dove entro nel Forum, ma voi ci dovete essere tutte”*, mentre in sovrimpressione è riportata la scritta *“se sei fortunato parlerai con Tiziana. Non ci sono operatrici”* (il 28 novembre 2008 ore 09:27 e alle ore 10:46, il 16 dicembre 2008, ore 09:19 e alle 10:30);

RILEVATO che nel termine indicato nell’atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi né ha richiesto di essere sentita;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso, nelle fasce orarie sopra indicate, propaganda, propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie *“chat line”* o *“conversazione”*, attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo, vietata dall’articolo 1, comma 26, del decreto-legge

23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta da parte di quest'Ufficio di informazioni in data 23 dicembre 2009, prot. n. 0094482 , con nota pervenuta in data 17 febbraio 2010, avente protocollo 009818, la società in questione ha inoltrato, così come richiesto, copia del contratto stipulato con la società All Net S.a.s. per il servizio "Forum di Tiziana per il mese di novembre 2008 e con la società Link SRL per il successivo mese di dicembre 2008, e dalla predetta documentazione la violazione della fattispecie oggetto di contestazione risulta confermata;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, nei giorni 28 novembre e 16 dicembre 2008 nelle fasce orarie comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00, dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per ogni singola violazione contestata nella misura del minimo edittale corrispondente a euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società TOT Toscana Televisione S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/sessanta), pari a euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/trenta) per ciascuna delle due (n. 2) contestate violazioni dell'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, rilevate i giorni 28 novembre e 16 dicembre 2008, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società TOT Toscana Televisione S.r.l., con sede legale in Milano, Via Mambretti, n. 9, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telereporter Sud*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/sessanta),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 135/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 135/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, lì 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola